



PRESENTAZIONE

L'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine, aperto e disponibile al servizio dei fratelli secondo i segni e le necessità dei tempi e le indicazioni della Chiesa (Cost. art. 5) gestisce in Taggè di Villafranca Padovana, dal 2007 la Casa Don Luigi Maran, con lo scopo di rispondere a un bisogno del territorio, offrendo ad anziani non autosufficienti e/o in difficoltà un ambiente sereno, un servizio qualificato, spazi di socializzazione e di vita spirituale anche nella riscoperta della fede cristiana.

Riconoscendo che la vita è sempre un valore, la Direzione favorisce e raccomanda le visite e le relazioni con familiari, amici e conoscenti perché siano mantenuti i legami con il mondo affettivo e culturale di origine e con quanto può suscitare l'interesse e il benessere degli ospiti.

I rapporti fra le varie componenti che interagiscono nella Casa si ispirano a collaborazione sincera, fiducia reciproca, discrezione e rispetto.

Il fascicolo comprende lo Statuto e il Regolamento, documenti che raccolgono l'ideale e lo stile di vita della Casa.

La Direzione



Nella seduta del 05 luglio 2010 il Consiglio Generale dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine con sede in Padova - via Beato Pellegrino, 40 - Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 02/07/1936, nel rispetto delle proprie Costituzioni, approvate dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, delibera di dotare di un proprio Statuto e di Regolamento operativo la Casa periferica Don Luigi Maran sita in Taggì di Villafranca Padovana - via Balla n. 48 -, Statuto qui di seguito trascritto.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La casa è denominata "Casa Don Luigi Maran" in onore del sacerdote che ha collaborato con la beata Elisabetta Vendramini per dare vita all'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine. Essa ha sede in 35010 - Taggì di Villafranca Padovana - via Balla, 48.

ART. 2 - FINALITÀ

La Casa Don Luigi Maran, in coerenza con l'art. 4 delle Costituzioni dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, che tra l'altro stabilisce che il ministero specifico dell'Istituto stesso è «... il servizio a chiunque si trovi nel bisogno e nella sofferenza», si propone di:

- **offrire** un soggiorno sereno e accogliente a persone anziane e/o ammalate per recare sollievo e dare vita ai loro giorni;
- **condividere** i dolori e le speranze aiutandole a dare senso alla sofferenza e a trovare una risposta positiva e di fede ai grandi perché della vita e della morte;
- **sviluppare** con gli ospiti e tra gli ospiti rapporti improntati a rispetto, fiducia e comprensione, per favorire un clima nel quale possano trovare risposta i bisogni fisici e spirituali di ciascuno;
- **favorire** i rapporti con familiari, amici e conoscenti, affinché l'ospite anziano e/o ammalato si senta sostenuto dalla loro solidarietà;
- **collaborare** con gli enti socio-assistenziali, con i servizi socio-sanitari del territorio e con i gruppi parrocchiali per promuovere e realizzare iniziative che permettano alle persone di esprimersi e di sentirsi componenti vive della società.

ART. 3 - MEZZI

La Casa Don Luigi Maran trae i mezzi necessari per il conseguimento delle proprie finalità dalle:

- rette versate dagli ospiti e/o dai loro familiari,
- rette versate da Enti socio-assistenziali,
- da eventuali contributi di Enti pubblici e/o privati.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE

L'organizzazione e la direzione di Casa Don Luigi Maran è affidata alla Direttrice, nominata dalla superiora competente a norma delle Costituzioni delle Suore Francescane Elisabettine.

La direttrice in particolare:

- cura che lo stile di vita della Casa sia coerente con il fine della stessa e con lo spirito promosso dalle Costituzioni dell'Istituto;
- sovrintende, personalmente o attraverso una sua delegata, al personale che opera nella Casa; vigila sulla collaborazione con eventuali ditte che gestiscono servizi all'interno della Casa stessa;



Casa Don Luigi Maran

STATUTO E REGOLAMENTO	Codice		Pagina
	Mod. 2.2.8	Rev. 04	3/11

- rappresenta, in loco e per questioni di ordinaria amministrazione, l'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine nelle relazioni con gli ospiti e i loro familiari, la pubblica amministrazione, gli organismi ecclesiali, le persone e gli enti interessati all'attività svolta dalla Casa.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE

L'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine - ente gestore della Casa Don Luigi Maran - ha unica personalità giuridica con sede fiscale in 35137 Padova - via Beato Pellegrino n. 40, codice fiscale e partita I.V.A.: 00669950289.

L'amministrazione ordinaria spetta all'economa nominata dalla superiora competente. L'economa ha l'obbligo di curare tutta la documentazione e di inviare il rendiconto della gestione alla Casa Generalizia, dove è accentrata tutta l'amministrazione dell'Istituto.

Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l'autorizzazione della Superiora Maggiore competente a norma delle Costituzioni.

ART. 6 - NORMA FINALE

Qualsiasi modifica e/o variazione al presente Statuto dovrà essere sottoposta al preventivo consenso e approvazione della Superiora Generale dell'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine e del suo Consiglio.



CONTRATTO DI ASSISTENZA

E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.P.G.R. 16 dicembre 1997 n. 420

PRATICHE DI INGRESSO

ART. 1

La Casa Don Luigi Maran è una struttura di proprietà dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine sita in Via Balla, 48 - Taggì di Villafranca Padovana PD - che accoglie persone anziane non autosufficienti. La casa è gestita dall'Istituto stesso che ha sede legale in Padova - Via Beato Pellegrino, 40.

ART. 2

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato o, se questi è impossibilitato, da un familiare o da un tutore, deve essere redatta su modulistica messa a disposizione dalla Casa e corredata da:

- fotocopia carta identità
- codice fiscale
- scheda sanitaria compilata dal medico curante attestante lo stato di salute.
- Il richiedente deve fornire, tramite la compilazione della domanda ed un eventuale colloquio, tutte le notizie utili inerenti alle motivazioni della richiesta ed alle condizioni di salute.

Dichiarazioni false, o comunque non del tutto rispondenti alla verità, comportano la mancata accettazione della domanda.

ART. 3

L'accettazione della domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

- disponibilità del posto in base alla lista d'attesa;
- effettivo bisogno di assistenza della persona da ospitare, tenuto conto delle condizioni di salute, delle condizioni socio-assistenziali e della situazione familiare;
- presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 2;
- accettazione senza riserve delle norme del presente Regolamento e delle sue eventuali future modifiche;
- sottoscrizione dell'impegno al pagamento della retta da parte di chi ne è tenuto per legge;
- impegno a pagare eventuali spese per servizi accessori;

ART. 4

La Direzione, esaminata la domanda, valutato il risultato del colloquio e gli eventuali accertamenti sanitari, a suo insindacabile giudizio, si pronuncerà sull'accoglimento.

La decisione verrà comunicata a colui che ha sottoscritto la domanda.

La Casa dispone un periodo di prova di 30 giorni, a partire dal giorno dell'accoglimento, per accertare se l'Ospite è idoneo alla vita di collettività, se la struttura risponde alle sue esigenze e per verificarne il grado di autosufficienza.

ART. 5

Al momento dell'ingresso dovranno essere consegnati in amministrazione i seguenti documenti dell'ospite:

- carta d'identità
- tessera sanitaria cartacea
- tessera sanitaria magnetica



- eventuali tessere di esenzione dai ticket sanitari
- eventuali certificati di invalidità
- scheda sanitaria, referti di esami clinici, strumentali e di laboratorio o di visite specialistiche recenti. Dovrà, inoltre, essere sottoscritta la seguente documentazione:
- domanda di ammissione nella parte riservata all'ingresso;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- informativa trattamento dati sensibili;
- modello condizioni economiche – contratto di assistenza;
- modello addebito diretto Sepa;
- modello servizi aggiuntivi.

Tutti i documenti saranno trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy (D. Lgs 196/03).

ART. 6

L'Ospite, all'atto dell'ingresso, dovrà disporre di un corredo personale identificato con apposito nominativo, numericamente sufficiente e in buono stato, previo accordo con la Responsabile di nucleo. Il rinnovo periodico del corredo è a carico dell'ospite e/o dei familiari.

La biancheria da letto e da bagno sarà fornita e rinnovata dalla Casa.

ART. 7

All'ingresso dell'ospite è necessario comunicare il nominativo della persona di riferimento; tale persona è autorizzata a ricevere informazioni riservate, ad assumere decisioni di rilievo in merito alle cure, alla salute, alle terapie farmacologiche e diagnostiche dell'ospite.

Se tale persona agisse in qualità di amministratore di sostegno, di tutore o procuratore deve presentare l'atto di nomina.

Se successivamente venisse nominata una persona di riferimento diversa da quella indicata al momento dell'ingresso, è cura di quest'ultima avvisare l'assistente sociale.

RETTA - CONDIZIONI ECONOMICHE

ART. 8

Dal giorno della sottoscrizione del contratto di assistenza – condizioni economiche, che stabilisce la data di occupazione del posto letto, decorrerà il versamento della quota giornaliera. Pertanto la data di ingresso dell'ospite potrebbe non coincidere con la data di decorrenza della retta.

La retta di degenza viene versata anticipatamente con addebito diretto in conto (Sepa), normalmente all'inizio di ogni mese (entro il giorno 5) salvo eventuali spese a carico dell'ospite anticipate dalla Casa.

Nel caso di ospiti a carico di Enti pubblici l'impegno di spesa sarà documentato e sottoscritto anche dal relativo Ente; l'onere verrà segnalato con contabilità mensile.

Eventuali modifiche dei soggetti obbligati al pagamento della retta e delle spese per servizi accessori dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione.

ART. 9

L'ammontare della retta a carico dell'ospite viene determinato dalla Direzione e indicato nel modello di "condizioni economiche/contratto di assistenza" e può essere modificato in riferimento alle variazioni del costo del servizio.

Ogni variazione di retta dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera a ciascun ospite o a chi per lui si è assunto l'impegno del pagamento. La modifica della retta dà diritto di recesso all'ospite che non intenda



accettarla. Tale recesso dovrà essere comunicato alla Direzione entro quindici giorni dalla data in cui l'ospite viene a conoscenza della variazione.

L'ospite è tenuto al pagamento della retta secondo l'importo determinato prima della modifica fino al giorno in cui comunica il recesso. Dal giorno concordato lascerà libero il posto occupato entro le ore 12,00.

ART. 10

Il pagamento della retta dà diritto a godere delle seguenti prestazioni:

- a) uso della camera arredata al completo;
- b) uso dei locali comuni;
- c) riscaldamento, acqua calda, energia elettrica;
- d) fornitura di vitto giornaliero al completo (prima colazione - pranzo - cena (secondo dieta approvata dalle competenti autorità);
- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia della camera, rifacimento del letto;
- f) manutenzione e lavaggio della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.);
- g) assistenza alla persona: igiene personale, bagno assistito, aiuto a indossare i vestiti, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- h) servizio di parrucchiera che consiste in un taglio e una messa in piega mensile;
- i) assistenza infermieristica;
- j) animazione spirituale volta a garantire e a soddisfare le scelte religiose della persona;
- k) animazione culturale, sociale, ricreativa.

ART. 11

L'ospite che si assenta per giustificato motivo dalla Casa ha diritto alla conservazione del posto.

Solo in caso di assenza superiore a tre giorni è riconosciuta la riduzione del 25% della retta fino a un massimo di 30 giorni, trascorsi i quali l'ospite è tenuto a versare la retta per intero.

L'ospite che ha lasciato la Casa da più di 15 giorni senza averne dato comunicazione e giustificato l'assenza, perde il diritto alla conservazione del posto, senza che siano necessarie particolari formalità.

ART. 12

In caso di decesso dell'ospite, i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta concordata. La retta per i giorni eventualmente non usufruiti dall'ospite sarà restituita agli aventi diritto.

E' previsto un costo giornaliero per il servizio della cella mortuaria.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO

ART. 13

Il vitto è a carattere familiare, con dieta approvata dalle competenti autorità.

L'ospite che ha qualche particolare esigenza può farla presente al coordinatore e/o alla Direzione.

Eventuali diete particolari devono essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante, nel qual caso l'ospite viene seguito scrupolosamente nelle sue esigenze prevedendo criteri valutativi di adeguatezza nutrizionale.

ART. 14

La colazione è servita dalle ore 7.00 alle ore 8.00.

Il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo nei seguenti orari:

- pranzo ore 12.00
- cena ore 18.30



In casi di particolari necessità la Direzione può autorizzare il servizio del pasto in camera.

Il menù, preparato secondo le esigenze e le abitudini alimentari degli ospiti, viene esposto settimanalmente nella sala da pranzo.

ALLOGGIO

ART. 15

Ciascun ospite alla data d'ingresso viene alloggiato nell'ambiente concordato con la Direzione. La camera è arredata al completo a cura della Casa.

La Direzione ha facoltà di trasferire l'ospite in camera diversa da quella assegnata all'atto dell'ingresso qualora ciò sia richiesto da esigenze particolari della convivenza o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite stesso.

ART. 16

L'ospite si impegna a:

- a) osservare le regole di ordine e di igiene dell'ambiente;
- b) mantenere in buono stato il locale, gli ambienti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste della Casa per garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature della stanza. È vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;
- d) consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione di entrare nella stanza per provvedere alle pulizie, ai controlli e alle riparazioni.

ART. 17

L'ospite è tenuto a risarcire alla Direzione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 18

È vietato accogliere nella stanza occupata, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate esclusivamente dalla Direzione.

ART. 19

L'ospite può liberamente ricevere visite negli appositi spazi a ciò predisposti evitando di arrecare disturbo, specialmente nelle ore di riposo e dei pasti.

In particolare l'ospite è tenuto a un comportamento adeguato allo stile della casa nei locali comuni, nelle stanze da letto e nelle zone notte.

Sarà rispettato il silenzio per favorire il riposo nei seguenti orari:

- dalle ore 13.00 alle ore 15.00

- dalle ore 21.00 alle ore 08.00.



ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA

ART. 20

Il servizio di assistenza medico-specialistica è garantito dal servizio sanitario dell'U.L.S.S.

La Casa:

- a) garantisce le prestazioni di carattere infermieristico da parte di personale abilitato a termini di legge;
- b) provvede alla provvista, distribuzione e somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante;
- c) programma il Servizio di Fisioterapia, previa prescrizione del medico curante o dello specialista;
- d) organizza, in caso di necessità, il trasporto in ospedale;
- e) informa del ricovero in ospedale i familiari che sono tenuti a farsi carico dell'assistenza in ospedale e delle eventuali relative spese.
- f) Saranno a carico dell'ospite o dei familiari eventuali spese di medicinali e cure particolari non indennizzate dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 21

La Casa declina ogni responsabilità per prestazioni mediche, fisioterapiche e infermieristiche praticate da persone non autorizzate dalla Direzione.

SERVIZI VARI

ART. 22

A seconda delle necessità l'Ospite può usufruire di bagno, parrucchiere, manicure e pedicure, tenendo presente la cura dell'igiene richiesta dalla vita in comunità.

ART. 23

I servizi di lavanderia, stiratura e rammendo sono regolati da disposizioni particolari eventualmente convenute con l'interessato, nel rispetto delle norme di interesse generale. Per tali servizi viene chiesta anche la collaborazione dei familiari; qualora l'ospite mancasse di nucleo familiare di riferimento, essi vengono assunti interamente dalla Casa.

ART. 24

E' data all'ospite la possibilità di telefonare tramite l'apparecchio portatile della Casa, di acquistare giornali o riviste facendone richiesta per tempo.

E' garantita la pronta consegna della corrispondenza pervenuta tramite servizio postale. Eventuali spese postali - di riscossione o trasmissione - sono a carico dell'Ospite.

ART. 25

È consentito l'uso di apparecchi audiovisivi (radio, televisione, registratore-lettore) nella propria camera. La televisione è collegata con l'impianto di antenna centralizzata.

L'uso di questi apparecchi negli orari di riposo è permesso solo con radio-cuffia.

ART. 26

L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare si precisa che:

	<h1 style="text-align: center;">Casa Don Luigi Maran</h1>		
STATUTO E REGOLAMENTO	Codice Mod. 2.2.8	Rev. 04	Pagina 9/11

- a) non deve essere usato da un numero di persone eccedenti la portata stabilita;
- b) non devono essere aperte le porte prima che si sia fermato al piano;
- c) non deve essere usato da persone che non siano in grado di eseguire le manovre necessarie.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

ART. 27

L'Ospite e i familiari sono tenuti a:

- a) non richiedere al personale della Casa prestazioni non previste o trattamenti di favore;
 - b) non erogare al personale eventuali compensi a qualsiasi titolo;
 - c) mantenere rapporti di reciproco rispetto e comprensione con tutto il personale che opera nella Casa.
- Le richieste straordinarie o segnalazioni di qualsiasi natura vanno rivolte esclusivamente alla Direzione.

RAPPORTI TRA GLI OSPITI

ART. 28

L'ospite ha diritto di un ambiente sereno e familiare che lo rispetti pienamente nel suo credo religioso e politico, nella necessaria osservanza delle norme della convivenza.

Gli ospiti avranno tra loro rapporti di massimo rispetto, reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà e terranno un comportamento dignitoso anche nel linguaggio e nelle espressioni non verbali.

NORME DI INTERESSE GENERALE

ART. 29

L'Ospite è tenuto a rispettare le indicazioni della Casa, fornite nell'interesse generale della collettività.

Per questo gli si richiede di non:

- a) lavare e stendere alle finestre capi di biancheria;
- b) tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- c) utilizzare fornelli di qualsiasi tipo e ferro da stiro;
- d) usare apparecchi rumorosi o che possano comunque arrecare disturbo agli altri;
- e) gettare immondizie, rifiuti e acqua dalle finestre;
- f) vuotare nei servizi igienici materiale di qualsiasi natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- g) fumare negli spazi comuni e personali.

Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.

ART. 30

Inoltre all'Ospite si chiede di

- a) non tenere nelle stanze cibo deteriorabile;
- b) non asportare da sale o altri locali oggetti che ne costituiscano l'arredo senza l'autorizzazione della Direzione;

Sia all'interno che all'esterno della Casa l'Ospite è tenuto a mantenere un contegno civile e decoroso, in modo da non compromettere il buon nome della Casa stessa.



ART. 31

La Direzione declina ogni responsabilità qualora l'Ospite subisca incidenti fuori dalla Casa a seguito di autonoma decisione di allontanarsi anche temporaneamente dall'alloggio senza essere accompagnato da parenti o da altre persone che possano tutelarne l'incolumità.

CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 32

La Casa declina ogni responsabilità per denaro e oggetti di proprietà degli Ospiti che vengano smarriti, nonché per danni che possano derivare ad essi.

DIMISSIONE - ALLONTANAMENTO - DECESSO

ART. 33

L'Ospite o un suo familiare disdice la permanenza presso la Casa a mezzo lettera raccomandata anche a mano con un preavviso di giorni quindici. In mancanza di tale preavviso la retta sarà ugualmente applicata per i quindici giorni successivi, anche se l'ospite avesse già lasciato la Casa.

ART. 34

La Casa può allontanare l'Ospite con provvedimento di urgenza per:

- a) condotta incompatibile con la convivenza;
- b) gravi infrazioni al Regolamento interno;
- c) morosità di oltre due mesi nel pagamento della retta;
- d) condizioni di salute fisica o psichica tali da non poter essere assistito dal personale della Casa.

L'allontanamento sarà comunicato ai familiari dell'Ospite o, in loro assenza, ai Servizi Sociali competenti.

ART. 35

In caso di decesso dell'Ospite, tutte le spese che ne conseguono sono a carico della famiglia o degli obbligati ai sensi dell'art 433 del Codice Civile.

Gli effetti personali saranno consegnati agli aventi diritto.

In caso di mancato ritiro e/o di inesistenza degli aventi diritto, si provvederà alla alienazione dei beni nei modi contemplati dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali del Codice civile in materia.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA CASA

ART. 36

Nello spirito che anima la Casa, la Direzione collabora con i responsabili dei servizi ad organizzare iniziative che favoriscano la costruzione di rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione. Si incoraggia quindi ogni Ospite a prendere parte a tutte le iniziative di animazione, a carattere culturale e religioso, che rinsaldano le reciproche relazioni.



ART. 37

E' stato costituito un Comitato degli ospiti e/o dei loro familiari ai sensi dell'art 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3.

La Casa ritiene importante instaurare con i familiari e i parenti una relazione che garantisca all'Ospite un'assistenza personalizzata e costante e mantenga vivi i rapporti affettivi con i parenti.

Si richiede di fornire tutte le informazioni riguardanti la personalità dell'Ospite, le sue esigenze e le sue abitudini, utili per una migliore assistenza alla persona.

La responsabilità delle diagnosi e cure è del medico curante.

RECLAMI

ART. 38

Eventuali reclami sul comportamento del personale e sui servizi prestati dovranno essere presentati alla Direzione compilando un modulo, disponibile nelle bacheche, che dovrà essere depositato negli appositi raccoglitori.

La Direzione provvederà a dare o a far dare immediata risposta a quelle segnalazioni che si presentassero di veloce soluzione. Negli altri casi avvierà un'indagine con gli Operatori interessati e fornirà la risposta al richiedente entro 15 giorni.

Per reclamo s'intende ogni comunicazione, nella quale si esprime chiaramente una lamentela motivata circa la non coerenza del servizio erogato con quanto previsto dalla Carta dei Servizi oltre che dalle norme e dai regolamenti amministrativi in vigore.

CONTROVERSIE

ART. 39

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente regolamento, verranno rimesse al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, il quale verrà scelto di comune accordo fra le parti, oppure in difetto, dal Presidente del Tribunale su ricorso della parte diligente.

L'arbitro tenterà la conciliazione delle parti e, in difetto, pronuncerà irritualmente la propria decisione nel rispetto delle norme di diritto.

Le parti riconoscono sin d'ora la definitività della pronuncia, rinunciando espressamente ad ogni impugnazione.

DECORRENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio generale in data 05 luglio 2010, entra in vigore dal 01 agosto 2010. E' stato revisionato in data 31.01.17.

Qualsiasi modifica e/o variazione dovrà essere sottoposta al preventivo consenso e approvazione della Superiora Generale dell'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine e del suo Consiglio

Letto approvato e sottoscritto

Rosilde Zanen



Padova, 31 gennaio 2017